COMMISSIONE V

DIFESA

XIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BETTINOTTI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Indennità di servizio serale e notturno e indennità professionale per il personale civile di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni militari appartenente a determinate categorie. (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*). (777) 155

PRESIDENTE 155, 156

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 156, 157

GUADALUPI 156

PRIORE 157

Votazione segreta:

PRESIDENTE 157

La seduta comincia alle 9,30.

CORONA GIACOMO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Indennità di servizio serale e notturno e indennità professionale per il personale civile di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni militari appartenente a determinate categorie. (Approvato della IV Commissione permanente del Senato. (777).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Indennità di servizio serale e notturno e indennità professionale per il personale civile di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni militari appartenenti a determinate categorie », già approvato dalla Commissione competente del Senato e sul quale la IV Commissione (Finanze e tesoro) ha espresso parere favorevole.

In assenza del relatore, onorevole Martino Edoardo, riferirò io stesso brevemente sul disegno di legge, richiamandomi alla relazione ministeriale.

L'Amministrazione militare ha alle proprie dipendenze alcune categorie di personale civile, di ruolo e non di ruolo, chiamate a fornire le loro prestazioni di servizio durante le ore serali e notturne.

Detto personale, per la natura stessa delle mansioni alle quali è adibito, è ordinariamente sottoposto ad un particolare disagio derivante sia dal maggiore sforzo fisico richiesto dal lavoro serale e notturno, sia dal disagio psicologico a cui va incontro chi lavora in ore diverse da quelle nelle quali si svolge ordinariamente l'attività lavorativa degli altri.

In considerazione, pertanto, del maggiore disagio al quale viene sottoposto, si ravvisa equo e necessario, anche ai fini di un maggiore rendimento, concedere a questo personale particolari compensi economici.

Per tali compensi è stato predisposto il disegno di legge in discussione, dal quale deriva un onere annuo di lire 36.936.000; però, tenuto conto dell'effetto retroattivo che si da al provvedimento – difatti, esso ha efficacia dal 1° luglio 1949 – l'onere complessivo, fino al 30 giugno 1954, ammonta a lire 184.680.000, e ad esso sarà fatto fronte nei modi indicati dall'articolo 4 del disegno di legge stesso.

Il disegno di legge era già stato approvato, nella scorsa legislatura, con modifiche, dal Senato; senonchè, la Camera, nell'approvarlo, ripristinò il testo ministeriale ma il provvedimento non potè avere ulteriore corso per lo scioglimento delle Camere.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* Il silenzio degli onorevoli commissari dimostra evidentemente l'unanimità che riscuote questo provvedimento il quale, del resto, era stato già approvato dalla Commissione, difesa della Camera il 25 marzo 1953, così come era stato approvato anche nell'altro ramo del Parlamento. La ragione per cui esso non divenne legge è da ricercarsi nella soppressione dell'articolo 3, approvato dal Senato e non dalla Camera, per cui, sciolto il Parlamento, non vi fu il tempo per il necessario riesame da parte del Senato.

Richiamo l'attenzione della Commissione sull'urgenza dell'approvazione del disegno di legge, poichè esso prevede un effetto retroattivo al 1° luglio 1949 per la corresponsione delle indennità di cui tratta; inoltre sono pervenute sollecitazioni dalle categorie interessate e dalle organizzazioni sindacali. Infine, è necessario regolarizzare la situazione, perchè sono stati corrisposti acconti fino alla misura del 40 per cento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Dò lettura dell'articolo 1.

«Ai sottoindicati personali civili di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione militare, che effettuino le ordinarie prestazioni di servizio durante le ore serali e notturne, compete un'indennità nella misura oraria indicata nel successivo articolo 2, non cumulabile con i compensi normali ed eccezionali previsti dagli articoli 2 e 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e fatto comunque salvo il trattamento più favorevole:

a) personale dell'Esercito addetto a lavorazioni a ciclo continuo;

b) personale degli aiutanti capotecnici della Marina addetto al servizio radiotelegrafico alle dipendenze dello Stato Maggiore;

c) personale subalterno della Marina addetto al servizio dei fari e dei segnalamenti marittimi;

d) personale dell'Aeronautica appartenente alle categorie dei geofisici, assistenti di aerologia, cartografi, direttori di aeroporti civili, marconisti, telegrafisti-telescriventisti, centralinisti-telefonisti, assistenti di meteorologia, assistenti dei collegamenti, ingegneri dei collegamenti, tecnici di meteorologia;

e) personale dell'Aeronautica appartenente a categorie diverse da quelle indicate nella precedente lettera *d*), qualora sia addetto ai servizi delle telecomunicazioni, della assistenza al volo e della direzione degli aeroporti».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2.

«L'indennità viene concessa nelle seguenti misure orarie:

	Servizio serale	Servizio notturno
	—	—
Impiegati di ruolo di gruppo *A* e direttori di aeroporti civili	L. 40	64
Impiegati di ruolo di gruppo *B* ed avventizi e diurnisti di I e II categoria . . .	» 36	56
Impiegati di ruolo di gruppo *C* ed avventizi di III categoria	» 31	51
Personale subalterno ed avventizi e diurnisti di IV categoria	» 29	49

Agli effetti della presente legge, per serale si intende il servizio prestato dalle ore 22 alle ore 24 e per notturno quello effettuato dalle ore 0 alle ore 6».

GUADALUPI. Vorrei chiedere al rappresentante del Governo se sia possibile considerare con particolare attenzione – e quindi porlo allo studio – il problema, del tutto speciale, degli addetti ai segnalamenti marittimi ed alle stazioni fari, i quali rappresentano la categoria maggiormente esposta alle intemperie e quindi, per l'attività di lavoro che svolge, sottoposta ad una vita quanto mai faticosa. La misura di 49 lire orarie per il servizio notturno, anche in relazione a quanto si concede ad altre categorie, dev'essere ritenuta insufficiente; e d'altronde io ritengo del tutto improbabile che la categoria possa, nell'avvenire, migliorare le proprie condizioni.

Chiedo, perciò, all'onorevole Sottosegretario se egli può porre questo problema allo studio dell'ufficio legislativo del Ministero della difesa. Si tratta di poche centinaia di unità lavorative e non v'è chi, pratico degli ambienti della marina, disconosca i sacrifici di questa categoria, che la rendono meritevole di ulteriori miglioramenti.

Per quanto riguarda la distinzione del servizio serale e notturno, desidererei conoscere in base a quali criteri si è fissato il lavoro serale dalle ore 22 alle 24 e quello notturno dalle ore 00,01 alle 6. Desidero avere questo chiarimento affinché possa regolarmi per il voto.

PRIORE. Mi associo alla prima richiesta dell'onorevole Guadalupi, perché la ritengo giusta. Per quanto riguarda la seconda parte delle sue osservazioni, invece, non ho nulla da obiettare.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Vedrò che cosa sarà possibile fare per quanto riguarda il problema degli addetti ai segnalamenti marittimi ed alle stazioni fari.

Per quanto riguarda, invece, la distinzione degli orari, informo l'onorevole Guadalupi che essa è in analogia ad un sistema già esistente per altre categorie. Del resto, ricordo all'onorevole Guadalupi che questo disegno di legge è stato già approvato dalla Camera nella precedente legislatura.

GUADALUPI. Ma anche allora abbiamo fatto le stesse osservazioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo già letto.

(*È approvato*).

Passiamo agli altri articoli che, se non vi sono emendamenti e nessuno chiede di parlare, porrò successivamente in votazione:

ART. 3.

Agli impiegati addetti alla manutenzione degli apparati telegrafici e telefoni è concessa un'indennità professionale nella misura mensile di lire 255.

(*È approvato*).

ART. 4.

Al maggior onere di lire 184.680.000, derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1953-54 sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 44 (lire 4.680.000), 157 (lire 40.000.000), 177 (lire 80.000.000), 190 (lire 20.000.000) e 245 (lire 40.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio predetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

ART. 5.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1949.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Indennità di servizio serale e notturno e indennità professionale per il personale civile di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni militari appartenente a determinate categorie ». (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (777).

Presenti e votanti 33
Maggioranza 17
Voti favorevoli . . . 33
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Baltaro, Baresi, Belotti, Beltrame, Bettinotti, Calvi, Capponi Bentivegna Carla, Chiaramello, Corona Giacomo, Cuttitta, Dante, Di Bella, Fadda, Foresi, Gelmini, Guadalupi, Guerrieri Filippo, Lenoci, Masini, Nenni Giuliana, Pagliuca, Pajetta Giuliano, Penazzato, Priore, Romano, Romualdi, Saccenti, Sangalli, Sciaudone, Stucchi, Tolloy, Villa, Viola.

La seduta termina alle 10,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
AVV. CORALDO PIERMANI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI